

LAVORO & PREVIDENZA - 2021

LEGGE DI BILANCIO 2021: LE NOVITA' IN TEMA DI LAVORO E PREVIDENZA

01. NOZIONE

La **Legge di Bilancio 2021** è la numero **178** ed è datata **30 dicembre** con pubblicazione sul Supplemento Ordinario della GU dello stesso giorno n. 322 ed errata corrige pubblicata nella GU 323 del 31 dicembre.

La Legge, ovviamente rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" è composta di 20 articoli e da più allegati e tabelle, qui ci occupiamo, **con la maggior sintesi possibile**, del contenuto **dei commi** di maggior interesse facenti capo **all'articolo 1** che racchiude gli obiettivi programmatici in **ben 1.150 commi** ma limitatamente a **lavoro, previdenza, pensioni**.

02. SINTESI PRINCIPALI NOVITA'

Commi 10/15 Esonero contributivo occupazione giovanile stabile

Esonero contributivo riconosciuto nella misura **pari al 100%** (**limite massimo di 6.000,00 euro base annua**) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate **nel biennio 2021-2022**.

Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il **36° anno di età**.

L'esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, a licenziamenti:

- individuali per giustificato motivo oggettivo;
- collettivi.

La durata massima dell'esonero è pari a:

- **36 mesi**;
- **48 mesi**, per i datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o unità

produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni effettuate con contratto a tutele crescenti.

Commi 16/19 Incentivo assunzioni femminili

In via sperimentale, per l'assunzione di **donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022**, elevato **al 100%**, e **nel limite massimo di 6.000,00 euro annui**, l'esonero contributivo.

Le assunzioni devono comportare incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra:

- il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;
- il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra:

- il numero delle ore pattuite;
- il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Commi 20/22 Fondo esonero contributi lavoratori autonomi e professionisti

Istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, **esclusi i premi INAIL**, dovuti dai:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

I lavoratori autonomi e i professionisti **devono avere:**

- percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo **fino a 50.000,00 euro**;
- un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 **non inferiore al 33%** rispetto a quello dell'anno 2019.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, definisce criteri e modalità per la concessione dell'esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione.

L'agevolazione spetta inoltre entro i limiti di spesa, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021.

Medici, infermieri, professionisti e operatori sanitari

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali anche medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Commi 23/24 Rientro al lavoro madri lavoratrici

Incremento di 50 milioni di euro del "Fondo per le politiche della famiglia" da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Commi 29/32 Sostegno al lavoro giornalistico

Per le assunzioni effettuate **a decorrere dall'1.1.2021**, le disposizioni legislative statali riguardanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione, riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi, trovano applicazione, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti **iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI** con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.

Comma 33 Esonero contributivo coltivatori diretti e IAP

Esteso **fino al 31.12.2021** l'esonero contributivo totale in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) con **età inferiore a quarant'anni**, in relazione alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola.

L'esonero contributivo è **pari al 100%** (con esclusione del contributo di maternità e del contributo INAIL) ed ha una **durata massima di 24 mesi**.

Commi 34/35 Esonero contributivo settore sportivo dilettantistico

Istituto, nello stato di previsione del MEF, un apposito Fondo per finanziare, nei limiti delle risorse destinate, l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi

previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con:

- atleti;
- allenatori;
- istruttori;
- direttori tecnici;
- direttori sportivi;
- preparatori atletici;
- direttori di gara.

Commi 36/37 Sospensione versamenti Sport

Sospesi **fino al 28 febbraio 2021**, i versamenti delle imposte sul reddito, dell’IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il **30 maggio 2021** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. **I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.**

Commi 161/169 Esonero contributivo SUD

L’esonero contributivo (cosiddetto. **Decontribuzione Sud**) viene prorogato **fino al 2029**. L’agevolazione si applica nelle seguenti misure:

- 30% dei contributi previdenziali complessivi da versare fino al 31.12.2025;
- 20% dei contributi previdenziali complessivi da versare per gli anni 2026 e 2027;
- 10% dei contributi previdenziali complessivi da versare per gli anni 2028 e 2029.

Sono esclusi dall’agevolazione:

- enti pubblici economici;
- istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per

effetto di procedimenti di privatizzazione;

- ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli artt. 31 e 114 del DLgs. 18.8.2000 n. 267;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.

Commi 276/277 Sostegno parità salariale di genere

Istituzione presso il Ministero del Lavoro di un Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a **decorrere dall'anno 2022**

Comma 278 CIGS per cessata attività

Proroga per il biennio **2021/2022** della possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale previsto a favore delle imprese che cessano l'attività produttiva.

Tale trattamento viene concesso in deroga ai limiti generali di durata previsti dagli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015 ed è finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

Comma 279 Contratti a tempo determinato

Proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste ossia per:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

Comma 280 Indennità lavoratori call center

Rifinanziate, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, le misure di sostegno del reddito per

i lavoratori dei call center.

Commi 282/283 Indennità fermo pesca

Previste le risorse finanziarie per l'erogazione, per l'anno 2021, dell'indennità onnicomprensiva giornaliera **pari a 30,00 euro**, prevista per i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, fino a:

- 12 milioni di euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;
- 7 milioni di euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Comma 284 Lavoratori imprese sequestrate o confiscate

Proroga, per il triennio 2021-2023, del trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto in favore dei lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto delle aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

La proroga è prevista per una **durata massima complessiva di 12 mesi** nel triennio e nel limite di spesa **di 1.000.000,00 di euro per ciascuna annualità**.

Comma 285 CIGS imprese con rilevanza economica e strategica

Prorogata per il biennio 2021-2022 la possibilità riconosciuta per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS), in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente.

Tale ulteriore periodo di CIGS può avere **una durata di 12 mesi** in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà, oppure **di 6 mesi** in caso di crisi aziendale.

Commi 286/288 CIG in deroga Regioni e Province autonome

Si prevede che possano concedere **nell'anno 2021** ulteriori periodi di Cassa integrazione salariale in deroga nel limite della **durata massima di 12 mesi**, anche non continuativi, al fine di attuare piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo

economico o delle Regioni medesime.

Commi 290/291 Aree crisi industriale complessa e Regione Campania

Istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di CIGS e di mobilità in deroga.

Con riferimento alla sola Regione Campania, poi, si prevede un'indennità estesa a tutti i lavoratori e non solo a quelli delle predette aree di crisi industriale complessa presenti sul territorio regionale.

Commi 299/314 Trattamenti integrazione salariale COVID 19

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno successiva possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) **per una durata massima di 12 settimane**, collocate nel periodo compreso:

- tra l'**1.1.2021** e il **31.3.2021**, per i trattamenti di CIGO;
- tra l'**1.1.2021** e il **30.6.2021**, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale emergenziale COVID-19.

I trattamenti di integrazione salariale in questione sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.3.2020 e, in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in argomento.

I datori di lavoro privati (non appartenenti al settore agricolo) che non richiedono i predetti trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, possono richiedere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (art. 3 del DL 104/2020).

Tale esonero risulta fruibile:

- entro il 31.3.2021;
- per un periodo massimo di 8 settimane.

Commi 309/311 Divieto di licenziamento

Esteso **fino al 31 marzo 2021** il divieto di procedere a licenziamenti individuali per

giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

Commi 315/319 Lavoratori adibiti alla pesca

In caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, ovvero in caso di riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene riconosciuto un trattamento di sostegno al reddito in favore di:

- lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250;
- armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi, la riduzione **del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019.**

Il trattamento è riconosciuto per una durata massima di 90 giorni e nel periodo compreso tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021.

L'importo è pari:

- agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale, per i lavoratori subordinati;
- 40,00 euro netti al giorno, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi.

Tale trattamento:

- **è incompatibile** con i trattamenti di integrazione salariale COVID-19 riconosciuti ai sensi della legge di bilancio 2021, con le prestazioni di CIG in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al DM 3.2.2016 n. 94343 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al DLgs. 14.9.2015 n. 148;
- non concorre alla formazione del reddito.

La domanda deve essere presentata all'INPS entro:

- il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, per i lavoratori subordinati;
- il 30.9.2021, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi.

Commi 324/328 Fondo politiche attive

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU" con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021 così suddivisi:

- 233 milioni di euro per l'anno 2021 per l'istituzione del programma **GOL** (Garanzia accusabilità lavoratori) per l'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro;
- nel frattempo dell'istituzione del GOL, 267 milioni di euro per l'anno 2021 per il riconoscimento dell'assegno di ricollocazione che si trovino in collocazione in cassa integrazione guadagni; sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività; percezione della NASpI e DIS-COLL da oltre 4 mesi.

Comma 334 Fondo Caregiver

Istituito, presso Ministero del Lavoro, il Fondo destinato al riconoscimento dell'attività del

caregiver familiare, 30 milioni di euro per il triennio 2021/2023.

Comma 335 Fondo Care leavers

I **care leavers** sono coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia originaria per provvedimento dell'AA.GG.. Lo stanziamento è indirizzato alla conclusione del percorso di crescita e di autonomia fino al ventunesimo anno di età.

Comma 336 Opzione donna

Prorogata per il 2021 la possibilità di accedere al trattamento anticipato di pensione per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2020.

Ovvero:

- anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
- età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Comma 337 Pensione di cittadinanza

Nel 2021 l'erogazione avverrà insieme alla pensione . Disapplicati anche i limiti di utilizzo quali limite massimo di prelievo di contante mensile con la predetta Carta, per ogni componente del nucleo, a 100,00 euro al mese, moltiplicato per la scala di equivalenza.

Comma 338 ISEE prestazioni universitarie

Si prevede che lo studente richiedente le predette prestazioni, non convivente con i genitori, **faccia parte del loro nucleo familiare** a meno che risieda da almeno 2 anni fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, a decorrere alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e non più dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al corso di studi.

Commi 339/340 APE sociale

Si conferma a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale. Esteso ai lavoratori che maturano i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2021.

Si ricorda che l'APE sociale è un assegno mensile, a carico dello Stato, che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lavoratore in particolari condizioni fino al perfezionamento del requisito d'età per la pensione di vecchiaia.

Commi 346/348 Salvaguardia pensionistica

Ennesima salvaguardia per i lavoratori **esodati** autorizzando, nel limite complessivo di 2.400 unità specificamente individuate, l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 del DL 6.12.2011 n. 201.

Comma 349 Espansione interprofessionale

Prorogate le disposizioni relative all'applicazione del contratto di espansione estendendole, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti, oppure 250 dipendenti nel caso si opti per l'accompagnamento alla pensione.

Comma 350 Part time verticale ciclico

Previsto che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico, il periodo di durata del contratto è riconosciuto per intero ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici.

In tale ipotesi, il numero delle settimane si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale.

Per i rapporti conclusi prima dell'1.1.2021, la norma dispone che l'interessato sarà tenuto a presentare un'apposita domanda corredata da idonea documentazione ai fini del riconoscimento dei periodi non interamente lavorati.

Commi 356/359 Fondo vittime dell'amianto

Confermata l'erogazione:

- della prestazione aggiuntiva, pari al 15% della rendita INAIL già in godimento, per i soggetti titolari di rendita per patologia asbesto correlata;
- del contributo una tantum, pari a 10.000,00 euro, in favore dei malati di mesotelioma della pleura.

Entrambe le prestazioni sono riconosciute dall'INAIL attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto.

Comma 360 Benefici previdenziali esposizione all'amianto

Introdotte disposizioni volte ad accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale anche ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

Il beneficio consiste nel moltiplicare, ai fini delle prestazioni pensionistiche, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL, per il coefficiente di 1,25.

Comma 362

Bonus bebè

Rinnovato per il 2021. Lo stesso è corrisposto esclusivamente fino al compimento del **primo anno di età** ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:

a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), **non superiore a 7.000 euro annui**;

b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e **non superiore a 40.000 euro**;

c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE **superiore a 40.000 euro**;

d) in caso di **figlio successivo** al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

Commi 363/364

Congedo padre lavoratore 1, 2 e 3

Comma 363: Esteso il congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni.

Comma 364: Il padre può astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Comma 25: Esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

Commi 365/366

Madri con figli disabili

Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura **non inferiore al 60 per cento**, è concesso un contributo mensile nella **misura massima di 500 euro netti**, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Comma 371	Reddito di cittadinanza
------------------	--------------------------------

Disposto un incremento dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento del Reddito di cittadinanza.

Comma 372	Rivalutazione pensioni d'oro
------------------	-------------------------------------

Autorizzazione di spesa pari a 157,7 milioni di euro per il 2022 e a 163,4 milioni per il 2023 ai fini della copertura degli effetti finanziari derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale 9.11.2020 n. 234.

Con tale decisione è stata ridotta da 5 a 3 anni la durata del periodo di applicazione delle misure di cui all'art. 1 co. 261 - 268 della L. 30.12.2018 n. 145, concernenti una riduzione dell'importo dei trattamenti pensionistici eccedenti una determinata soglia, pari originariamente a 100.000,00 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote, crescenti per specifiche fasce di importo, soggette a rivalutazioni annue.

Comma 380	Indennizzo cessazione attività commerciali
------------------	---

Dal **1° gennaio 2022**, incremento **dallo 0,09% allo 0,48%** dell'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. Secondo quanto previsto dal provvedimento in esame, l'aliquota incrementata risulta così composta:

- ➔ la quota dello 0,46% viene destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale;
- ➔ la quota dello 0,02% viene invece destinata alla Gestione degli esercenti attività commerciali dell'INPS.

Commi 386/401	ISCRO
----------------------	--------------

Disciplinata l'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

L'indennità è **pari al 25%**, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e viene erogata dall'INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di **250 euro a un massimo di 800 euro** al mese.

La domanda per accedere all'indennità deve presentata, in via telematica, all'INPS, entro

il termine, fissato a pena di decadenza, **del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.**

Per poter presentare domanda, occorre:

- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell'anno precedente la richiesta **deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;**
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
- aver dichiarato nell'anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La prestazione **può essere richiesta una sola volta nel triennio.**

Commi 481/484 Lavoratori fragili

Prorogata di due mesi **dall'1.1.2021 al 28.2.2021**, l'efficacia delle disposizioni riguardanti la tutela dei c.d. "lavoratori fragili", che prevedono, rispettivamente:

- equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, in possesso della certificazione che ne attesti la condizione di fragilità;
- possibilità, per tali lavoratori, di svolgere normalmente la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Comma 565 Professori e ricercatori universitari

In materia di contribuzione pensionistica prevista per i professori e ricercatori delle università private legalmente riconosciute si dispone che, dall'1.1.2021:

- le aliquote a carico del datore di lavoro e del dipendente siano pari a quelle in vigore per le stesse categorie di personale presso le università statali, valide per la generalità dei dipendenti statali;
- restano in ogni caso acquisite all'INPS le contribuzioni versate per il periodo precedente all'1.1.2021.

Commi 714/720 Settore aeroportuale

Estese alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste



derivate, nonché alle imprese del sistema aeroportuale, i trattamenti di CIG in deroga, le prestazioni integrative dell'indennità di mobilità, di NASpI e il trattamento di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, finanziati dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

